

REGOLAMENTO (CE) N. 1096/2006 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2006 per quanto riguarda l'elenco degli Stati membri nei quali sono aperti gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 796/2006 della Commissione, del 29 maggio 2006, recante sospensione degli acquisti di burro al 90 % del prezzo di intervento e apertura degli acquisti mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 796/2006 ha aperto gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (2) Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse da Belgio, Repubblica ceca, Germania, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Regno Unito, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro hanno raggiunto un livello pari o superiore al 92 % del prezzo

di intervento. È pertanto opportuno che nei suddetti Stati membri gli acquisti all'intervento siano sospesi e che i medesimi Stati membri siano tolti dall'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 796/2006.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 796/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono aperti dal 15 luglio al 31 agosto 2006 negli Stati membri di seguito elencati e secondo le modalità definite nella sezione 3 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999: Estonia, Spagna, Irlanda, Polonia e Portogallo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 142 del 30.5.2006, pag. 4.